



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 del 20-12-2021

OGGETTO: Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: Ricognizione annuale delle società partecipate

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
Galizzi Fausto	Sindaco	Presente
Milesi Vittorio	Consigliere	Presente
Scanzi Alessandro	Consigliere	Presente
Minossi Nicolò	Consigliere	Assente
Nicolosi Franco Carmelo	Consigliere	Presente
Genini Lisa	Consigliere	Presente
Grataroli Ivan	Consigliere	Presente
Pesenti Michele	Consigliere	Presente
Galizzi Davide	Consigliere	Presente
Ruggeri Nicola	Consigliere	Presente
Panza Erika	Consigliere	Presente
Manzoni Mario	Consigliere	Presente
Salvi Francesca	Consigliere	Presente

Totale Presenti 12, Assenti 1

Assiste all'adunanza, in collegamento audio video da remoto, il Segretario Generale Galluzzo Gerlando, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Galizzi Fausto**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
 - l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
 - per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici,

che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
 - l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
 - tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27/03/2017 con deliberazione n. 11,
 - per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
 - pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di San Pellegrino Terme risulta titolare delle partecipazioni societarie come da allegato A);

Riscontrato che permangono tutte le condizioni di fatto e di Legge già indicate in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni per il mantenimento delle stesse e di cui pertanto si prende atto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) firmato digitalmente e agli atti dell'ufficio;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la Ricognizione ordinaria delle società pubbliche, annualità 2021, come da allegato A parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che non risultano partecipazioni azionarie da dismettere;
4. di trasmettere copia del presente atto alle società partecipate, nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
5. di dare atto che lo stesso verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/enti/controllati/società partecipate".

Con separata ed unanime favorevole votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità.

Data: 30-11-2021

Il Responsabile del Servizio
Gerlando Galluzzo

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Fausto Galizzi
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Gerlando Galluzzo
Firmato digitalmente